



FONDO F.E.A.S.R.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO



AZIONE 2 - DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE E COSTIERA
INTERVENTO 2.1 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ E SERVIZI

SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 – AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

FAQ

RISPOSTE AI PIÙ FREQUENTI QUESITI INERENTI IL BANDO
"START&GO"

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 26/08/2019

CONTIENE N. 37 FAQ

1. (D) Qual è la definizione di micro e piccola impresa?

(R) La definizione di micro e piccola impresa è la seguente:

- Micro impresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.

2. (D) L'acquisto di un mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". L'acquisto di mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile purché non usato e funzionale e pertinente rispetto all'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento.

3. (D) L'IVA costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è spesa ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

4. (D) Sono titolare di un'impresa che opera in regime forfettario, posso rendicontare l'IVA ai fini del presente Bando?

(R) No. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

5. (D) L'acquisto in leasing di nuovi macchinari e attrezzature costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole".

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) di nuovi macchinari e attrezzature è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- b. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- c. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al punto b), è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei

pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

- d. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

In ogni caso deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

6. (D) Qual è il periodo di eleggibilità della spesa ai fini del presente Bando?

(R) L'eleggibilità delle spese elencate all'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione, autorizzazioni, etc.) la cui eleggibilità decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP (*ndr* 24/04/2019).

7. (D) La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) Sì. La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile.

8. (D) Sono spese ammissibili i costi di gestione ordinaria della nuova impresa? Per esempio: spese di fitto degli immobili, utenze telefoniche, etc.

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". I costi di gestione non sono ammissibili.

9. (D) L'acquisto di immobili costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole".

In ogni caso, l'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

10. (D) È ammissibile quale titolo di disponibilità dell'immobile il contratto di comodato d'uso?

(R) Il contratto di comodato d'uso è ammissibile quale titolo di disponibilità purché sia prevista una durata residua di almeno 8 anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L'immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d'uso conforme all'attività da esercitare.

11. (D) Quali spese sono ammesse a rendicontazione nel Sotto-Intervento 2.1.1?

(R) L'aiuto di cui al Sotto-Intervento 2.1.1 "Aiuti all'avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali" non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve realizzare, ma è concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano Aziendale.

12. (D) Qual è la percentuale massima per l'acquisto di immobili?

(R) L'art. 45, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1305/2013, dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, *acquisizione*, incluso il leasing, o miglioramento *di beni immobili*.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

13. (D) I voucher digitali della CCIAA sono cumulabili con il sostegno previsto dal Bando Start&Go?

(R) Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime "de minimis" purché non riguardanti le stesse spese.

14. (D) Vorrei sapere se il Bando Start&Go prevede aiuti a investimenti per una ASD – Associazione Sportiva Dilettantistica, in fase di costituzione?

(R) No. Gli aiuti agli investimenti previsti dal Bando Start&Go sono concessi esclusivamente a micro e piccole imprese in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative, rete d'impresa, società sportive dilettantistiche, consorzi d'impresa, società di professionisti, società a responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale), società per azioni.

L'art. 7 del Bando Start&Go "Soggetti beneficiari" – Paragrafo 7.2 "Sotto-intervento 2.1.2 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" disciplina i soggetti beneficiari per il sostegno agli investimenti.

15. D) Per le imprese già esistenti è necessario che l'attività extra agricola che intende avviare debba essere già presente nell'atto costitutivo (ipotesi attività B&B) o si potrà procedere in seguito?

(R) Sì. Dall'atto costitutivo deve evincersi l'attività per la quale viene richiesto il finanziamento così come dalla Visura CCIAA deve evincersi il codice classificazione ATECO relativo all'oggetto dell'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento.

Così come disciplinato all'art. 14, lettera l) del Bando Start&Go "Documentazione da presentare in allegato alla Domanda di Sostegno", l'atto costitutivo e la Visura CCIAA sono documenti da presentare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

16. D) Dall'esame del Bando Start&Go non ho trovato nulla riguardo la creazione di una bottega artigianale di ceramica. Lavoro la cera come hobby, ma vorrei diventasse una vera e propria fonte di guadagno. Ho 37 anni e vorrei aprire una bottega artigianale dove vendere i mie prodotti in ceramica. C'è qualcosa in merito?

(R) Tra i settori ammissibili al finanziamento del Bando "Start&Go" rientrano le attività artigianali, purché il codice ATECO corrispondente all'attività per la quale vuole richiedere il finanziamento sia presente nell'elenco dei Codici ATECO ammissibili a contributo inseriti nell'Allegato G del Bando "Start&Go".

17. D) La spesa per la redazione del Business Plan costituisce spesa ammissibile?

(R) La spesa per la redazione del Business Plan è una spesa ammissibile nell'ambito delle spese generali tra cui afferiscono gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.

Si rammenta che per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici sarà necessario presentare n. 3 preventivi di spesa forniti su carta intestata e debitamente datati e firmati, così come prescritto all'art. 14, lettera t) del Bando Start&Go "Documentazione da presentare in allegato alla Domanda di Sostegno".

Ad ogni modo l'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sotto-Intervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole".

18. (D) Sono previste penali in caso di chiusura anticipata dell'attività? Se sì, Quali sono i vincoli?

(R) L'articolo 71 Reg. (UE) n 1303/2013 disciplina il vincolo di "stabilità delle operazioni". Per "stabilità delle operazioni" si intende che il beneficiario del contributo non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione nei successivi cinque anni dal pagamento finale. La sanzione è la revoca del contributo.

19. (D) Al momento della presentazione della domanda di sostegno, è necessario allegare copia del titolo di disponibilità dell'immobile presso il quale saranno effettuati gli investimenti oppure può presentarsi successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria?

(R) Il titolo di disponibilità dell'immobile può presentarsi successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Al momento della presentazione della domanda di sostegno è sufficiente allegare visura catastale dell'immobile interessato dall'intervento proposto.

20. (D) Salve, in merito al bando Start&Go, viene finanziato l'intero investimento con una parte a fondo perduto e una parte da rimborsare oppure viene finanziato solo l'importo a fondo perduto e il soggetto partecipante deve possedere il restante capitale?

(R) Così come disciplinato all'art. 12 "Tipologia ed entità del sostegno pubblico", paragrafo 12.2 "Sotto-Intervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole", del Bando Start&Go, l'aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa. Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale. Il restante 50% della spesa ammessa è a carico del beneficiario.

21. (D) Possono partecipare solo imprese agricole che diversificano o anche altre imprese?

(R) Così come disciplinato all'art. 7 "Soggetti beneficiari" del Bando Start&Go possono beneficiare del presente Avviso Pubblico:

- a. Microimprese e piccole imprese così come definite dall'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
- b. Persone fisiche nelle zone rurali;
- c. Agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
- d. Coadiuvanti familiari degli agricoltori, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole. Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo dipendente, deve risultare, nell'ambito dell'impresa agricola per la quale collabora, unità attiva iscritta presso l'INPS

22. (D) Si richiedono delucidazioni in merito al bando in oggetto e nello specifico in riferimento al Fascicolo Aziendale che le società che intendono partecipare al Bando (sia esistenti che di nuova costituzione) devono possedere al momento della presentazione della domanda attraverso il portale SIAN. Si richiede quindi se anche una società da costituire che svolgerà attività di vendita di prodotti non alimentari online debba esserne in possesso.

(R) Così come disciplinato all'art. 13 "Modalità e termini di presentazione della Domanda di Sostegno" del Bando Start&Go, prima della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) è indispensabile costituire il fascicolo aziendale secondo le istruzioni operative stabilite nel D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 (<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4780205.PDF>) e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al Bando "Start&Go"). I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.

23. D) Buonasera, vorrei sapere se, in START & GO, sono previsti aiuti a investimenti in attività ATECO 01.49.9 Allevamento di altri animali nca, - allevamento e riproduzione di animali da compagnia (esclusi i pesci): gatti e cani, volatili. Attività già costituita in agro di Bisceglie dal 2007.

(R) L'elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno dell'Allegato G "Codici ATECO attività ammissibili" del Bando "Start&Go". Non sono finanziabili, in nessun caso, gli interventi che hanno ad oggetto la realizzazione di prodotti compresi nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

24. D) Leggendo il testo del Bando Start&Go, fra la documentazione da presentare ci sarebbe l'iscrizione alla camera di commercio. Io sono titolare di una ditta individuale a regime dei minimis per cui possiedo il certificato di attribuzione di P. IVA ma non l'iscrizione alla camera di commercio essendo una libera professionista non esistendo un albo professionale per la mia categoria (organizzazione eventi culturali e turistici). La mia domanda è quindi posso comunque presentare domanda di sostegno per il sotto-intervento 2.1.2. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole?

(R) Così come disciplinato all'art. 9 "Dichiarazione di impegni e obblighi" del Bando Start&Go alla lettera b) degli "Obblighi", i soggetti richiedenti l'aiuto, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS) *"devono dimostrare il possesso della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle Imprese riportante il codice ATECO di attività relativo ad uno dei settori di attività ammissibili"*.

L'elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno dell'Allegato G "Codici ATECO attività ammissibili" del Bando "Start&Go".

In caso di assenza di iscrizione al Registro delle Imprese riportante il codice ATECO di attività relativo ad uno dei settori di attività ammissibili [desumibile tramite presentazione della Visura C.C.I.A.A. come previsto alla lettera m) dell'art. 14 "Documentazione da presentare in allegato alla Domanda di Sostegno"] la domanda di aiuto è ritenuta non ammissibile.

25. D) Vorrei sapere se il bando in questione finanzia anche attività già esistenti. Sono amministratore di una sas che opera attualmente con codice ATECO 68.1 (compravendita di beni immobili effettuata su beni propri) e 68.20.01 (locazione immobiliare di beni propri o in leasing). Può l'azienda richiedere un contributo diversificando con uno dei codici ATECO ammissibili presenti in allegato G? Se sì, è necessario che l'attività per cui si richiede il contributo sia già presente nell'oggetto sociale o si può variare quest'ultimo in maniera postuma alla domanda di finanziamento?

(R) In ordine al primo quesito la risposta è Sì. Il Bando "Start&Go" finanzia attività già esistenti.

In ordine al secondo quesito l'azienda può richiedere un contributo purché la nuova attività che si intende intraprendere e il codice ATECO corrispondente sia presente nell'elenco delle attività economiche ammissibili riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno dell'Allegato G "Codici ATECO attività ammissibili" del Bando "Start&Go".

In ordine al terzo quesito è necessario che l'attività per cui si richiede il contributo sia già presente nell'oggetto sociale.

26. D) Avrei necessità di sapere se preliminarmente all'invio delle deleghe di autorizzazione all'accesso al fascicolo aziendale (modello 1) e alla richiesta di autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla DdS (modello 2), è necessario costituire il fascicolo aziendale anche se si tratta di azienda non ancora costituita o se lo stesso potrà essere aperto successivamente all'invio di tali modelli. In tal caso, se la futura azienda delega uno studio commerciale per la redazione della domanda quali sono le fasi da seguire? Lo studio potrà eventualmente procedere all'apertura del fascicolo?

(R) Preliminarmente all'invio del Modello 1 e del Modello 2 è necessario costituire il fascicolo aziendale in sola anagrafica della nuova azienda così come disciplinato all'art. 13 "Modalità di presentazione della Domanda di Sostegno" del Bando Start&Go. La costituzione del fascicolo aziendale può essere eseguita esclusivamente dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) disciplinati dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 e successivamente dal D.M. 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola". I CAA sono dei soggetti privati ai quali AGEA delega i compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali. La redazione della domanda potrà invece essere delegata a qualsiasi altro studio commerciale.

27. D) La presente per richiedere alcune informazioni in merito al bando Start&Go al fine di verificare se il progetto che sto portando avanti, può rientrare nelle agevolazioni concesse dal bando. Vorrei subito precisare che non abbiamo ancora un codice ATECO. Abbiamo individuato una nicchia di mercato nel settore calzature che vorremmo presidiare avviando un'attività commerciale di tipo B2C. In una fase iniziale, l'attività commerciale si occuperà di selezionare ed acquistare calzature da produttori per poi rivenderle ai consumatori finali in target. In una seconda fase, si valuterà la possibilità di commissionare la produzione di collezioni di calzature a terzi in modo da avviare una produzione a marchio proprio da vendere unitamente ai modelli proposti e già prodotti dai produttori. In merito ai canali di vendita, partiremo di sicuro con l'on-line ma, al contempo, stiamo valutando la possibilità di affiancare anche un punto di vendita fisico. La decisione ultima dipende dal tipo di attività coperte dalle agevolazioni. Qualora avviassimo un'attività puramente di commercio elettronico, dovremmo sostenere spese di acquisto piattaforma (CMS), spese per servizi di web marketing per la promozione, spese per acquisti attrezzature (per esempio macchina fotografica etc) e chiaramente spese per la merce ed il magazzino. Se, invece, avviassimo oltre all'attività di commercio elettronico, anche un'attività di commercio fisico, avremmo anche costi relativi al punto vendita. Vorremmo capire in che modo Start&Go può agevolare la creazione di questa idea imprenditoriale e, allo stesso tempo, se c'è possibilità di ottenere sia il fondo perduto che va dai 10.000 sino ad un massimo di 15.000 Euro e sia il contributo finanziato al 50% a fondo perduto rispetto al totale dell'investimento richiesto. Potrebbe gentilmente indicarci in che forma la nostra idea imprenditoriale potrebbe rientrare nei finanziamenti previsti dal bando?

(R) L'elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno dell'Allegato G "Codici ATECO attività ammissibili" del Bando "Start&Go".

L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sotto-Intervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". I costi di gestione non sono ammissibili.

Inoltre le micro e piccole imprese di nuova costituzione possono accedere al premio all'avviamento di cui al Sotto-intervento 2.1.1 "Aiuti all'avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali" e al sostegno del contributo pubblico pari al 50% della spesa ammessa di cui al Sotto-Intervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".

28. D) Tra i soggetti beneficiari ci sono le persone fisiche. Le stesse devono costituire una attività d'impresa prima della presentazione della domanda? Oppure è necessario attendere la determina di concessione? Il bando non è molto chiaro in merito.

(R) Sì. Le persone fisiche devono costituire, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, un'attività di impresa in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative, rete d'impresa, società sportive dilettantistiche, consorzi d'impresa, società di professionisti, società a responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale), società per azioni.

Ciò in base a quanto disciplinato all'art. 13 "Modalità e termini di presentazione della Domanda di Sostegno" del Bando Start&Go pag. 23, primo capoverso *"In caso di persone fisiche, la Domanda di Sostegno c.d. "Multi-misura" dovrà essere presentata dalla nuova micro-piccola impresa, la quale deve risultare iscritta, esclusivamente dopo la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, al Registro delle Imprese presso la CCIAA con codice ATECO relativo all'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento"*.

29. D) Chi deve occuparsi della costituzione del FASCICOLO AZIENDALE? Da dove si evince il C.U.A.A. (MODELLO 2)?

(R) In base ad apposite convenzioni, i CAA (Centri di Assistenza Agricola) rappresentano il tramite tra gli agricoltori e gli Enti che gestiscono e finanziano i programmi d'intervento, pertanto la costituzione del Fascicolo aziendale dovrà essere effettuata presso un CAA.

Il C.U.A.A. (CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDE AGRICOLE) corrisponde al codice fiscale della ditta ed è il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

30. D) Potrei avere delle delucidazioni in merito alla procedura (FASCICOLO AZIENDALE - MODELLO 1 e MODELLO 2)?

(R) La procedura per presentare la Domanda di Sostegno così come disciplinato all'art. 13 "Modalità di presentazione della Domanda di Sostegno" del Bando Start&Go prevede differenti fasi:

1. Costituzione del fascicolo del fascicolo aziendale "in sola anagrafica" della nuova azienda presso un CAA (Centri di Assistenza Agricola);
2. Provvedere a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1;
3. Il tecnico, dopo essere stato autorizzato dalla ditta ad accedere al proprio fascicolo aziendale (Modello 1), attraverso la compilazione del Modello 2 deve necessariamente richiedere, sia l'autorizzazione all'accesso al portale SIAN, sia l'abilitazione alla compilazione della domanda di aiuto relativa all'Azione 2 - Intervento 2.1 "Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi". Tale richiesta, effettuata attraverso la compilazione del Modello 2, deve essere presentata esclusivamente al GAL Ponte Lama all'indirizzo: info@galpontelma.it e al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it.

31. D) Se si necessita sia della AUTORIZZAZIONE che della ABILITAZIONE (MODELLO 2) sarà necessario apporre la spunta su entrambi i punti ed inviare la richiesta agli organi preposti allegando copia documento di riconoscimento e modello 1?

(R) Sarà necessario che il tecnico delegato apponga una spunta sia sull'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO, sia sull'ABILITAZIONE alla compilazione, allegando:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l'aiuto;

- Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

32. D) E' sempre richiesta la presentazione di 3 preventivi di spesa (OPERE MURARIE, ATTREZZATURE, CONSULENZA)?

(R) Così come disciplinato all'art. 10.2 "Sotto-intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del Bando Start&Go, i 3 preventivi di spesa sono richiesti per tutte le categorie di costo (macchinari, impianti, attrezzature, arredi e consulenza) inserite nella Domanda di Sostegno (DdS) a sola esclusione delle spese relative alle opere edili ed affini, per le quali bisogna fare riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche - anno 2019, scaricabile al seguente link sul sito web del GAL Ponte Lama http://www.galpontelama.it/docs/Prezziario_Opere_Pubbliche_2019.pdf

33. D) La RELAZIONE GIUSTIFICATIVA, redatta da un tecnico abilitato, deve sempre accompagnare i PREVENTIVI?

(R) Così come disciplinato all'art. 10.2 "Sotto-intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del Bando Start&Go, la relazione giustificativa è funzionale a far emergere i parametri tecnico-economici e costi/benefici relativi alla scelta operata sui preventivi e, dunque, relativamente a ciascuna voce di spesa inserita all'interno della Domanda di Sostegno (DdS). Per tali ragioni la relazione giustificativa deve sempre accompagnare i preventivi presentati. La relazione giustificativa deve essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici.

34. D) Nel caso di CONSULENZA del TECNICO ABILITATO da chi deve essere redatta la RELAZIONE GIUSTIFICATIVA?

(R) Nel caso della redazione giustificativa relativa alla voce di spesa inerente la consulenza di tecnico abilitato, quest'ultima dev'essere redatta e sottoscritta esclusivamente dal richiedente i benefici.

35. D) Vorrei avviare un'attività di elicicoltura, che abbia quindi per oggetto l'allevamento di chiocciole per scopi gastronomici. Potreste fornirmi tutte le informazioni inerenti ai requisiti necessari per procedere, il capitale da detenere etc?

(R) L'attività di elicicoltura che abbia ad oggetto l'allevamento di chiocciole non è un'attività ammissibile ai fini del Bando "Start&Go" così come disciplinato al paragrafo 10 del Bando "Tipologia degli interventi e costi ammissibili", paragrafo 10.2 pagina 16 terzultimo capoverso, in quanto ha ad oggetto prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e, nello specifico, Capitolo 1 "Animali Vivi". Infatti, il codice ATECO riferito all'attività di elicicoltura che abbia ad oggetto l'allevamento di chiocciole è 01.49.90 "Allevamento di altri animali" non ricompreso tra i codici ATECO ammissibili riportati all'interno dell'Allegato G del Bando.

36. D) In caso di Domanda di sostegno cd "Multimisura" presentata da un persona fisica il bando richiede l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA con codice ATECO relativo all'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento; si richiede se è possibile l'iscrizione come impresa "INATTIVA"?

(R) Sì.

37. D) Con la presente siamo a richiedervi delucidazioni in merito al Bando Start&Go in riferimento, a società già esistenti che vorrebbero diversificare la propria attività.

Nello specifico si fa riferimento ai vari articoli che descrivono i due sotto-interventi dove viene menzionato come requisito di ammissibilità, ad esempio all'art. 8, "...rispettino le seguenti condizioni: 1) non aver avviato l'attività aziendale [...] al momento della pubblicazione del presente Avviso Pubblico. Il premio all'avviamento può essere, infatti, concesso a:

- [...];

- imprese esistenti, a condizione che la partita IVA e l'iscrizione alla CCIAA riporti codice ATECO diverso dell'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento.

All'art. 9 "Dichiarazioni di impegni e obblighi", nella sezione "A. Obblighi", alla lettera b., viene richiesto di "dimostrare il possesso della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle Imprese riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di attività ammissibili (Allegato G – Codici Ateco attività ammissibili).

In tal senso si vuole sottolineare come le società già esistenti e che esercitano attività diverse da quelle da richiedere a finanziamento, debbano procedere con comunicazione sia al Registro delle Imprese che all'Agenzia delle Entrate finalizzata all'inserimento del nuovo codice Ateco ed alla modifica dell'attività svolta dalla società, prima di presentare Domanda di partecipazione per l'Avviso Pubblico in oggetto.

In questi casi qualora lo svolgimento della nuova attività comporti la preventiva richiesta ed ottenimento di qualsiasi forma di atto autorizzatorio (licenze, scia, ecc.) la CCIAA di riferimento non può procedere all'evasione della richiesta di modifica poiché richiede appunto copia dell'Atto ufficiale per iscrivere nel Registro la variazione, pertanto si avrebbe una modifica esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Si richiede quindi quali documenti produrre al fine di evidenziare il possesso dei requisiti e l'avvenuta presentazione della variazione/inserimento del nuovo codice ATECO, ai sensi dell'Avviso.

La proposta è quella di presentare un documento scaricabile dal Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate con l'evidenza dell'inserimento del nuovo codice ATECO in data successiva alla pubblicazione dell'avviso.

(R) In caso di micro-piccole imprese già esistenti è sufficiente presentare, in sostituzione della Visura della CCIAA aggiornata con il nuovo codice ATECO, il solo documento scaricabile dal Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate a condizione che risulti evidente l'inserimento del nuovo codice ATECO in data successiva alla pubblicazione dell'Avviso (n. 24 aprile 2019). Ciò al fine di dimostrare il possesso del codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di attività ammissibili (Allegato G – Codici Ateco attività ammissibili). In ogni caso, così come previsto all'art. 14 "Documentazione da presentare in allegato alla Domanda di Sostegno", lettera m) è obbligatorio presentare copia conforme dell'originale della Visura della C.C.I.A.A. con vigenza o "certificato fallimentare" aggiornata alla data di presentazione della DDS.

Si rammenta che, in caso di nuove micro-piccole imprese, al fine di dimostrare il possesso del codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di attività ammissibili (Allegato G – Codici Ateco attività ammissibili) è sufficiente presentare la Visura della C.C.I.A.A. dalla quale si evince il codice ATECO dell'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento, anche se l'impresa risulterà INATTIVA.

38. D) I modelli 1-2, riferiti all'iscrizione e all'inserimento delle DdS e DdP nel portale SIAN possono essere redatte anche dal richiedente medesimo, potenziale beneficiario del Sostegno?

(R) Il Modello 1 dev'essere redatto dal richiedente, il quale provvede a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della DdS nel portale SIAN. Il Modello 2, invece, dev'essere compilato dal tecnico incaricato dal richiedente.

39. D) Il soggetto che presenta la DdS nel portale SIAN; può essere un soggetto diverso (familiare) rispetto al titolare della ditta individuale già esistente che richiede il Sostegno di cui al Sotto intervento 2.1.2?

(R) Si.

40. D) Con riferimento al Paragrafo 18.2 pag. 31 del Bando le modalità di erogazione del contributo sono: DdP di anticipo, DdP di acconto in base a s.a.l. e DdP del saldo: in caso di accoglimento della Domanda di Sostegno, è possibile optare esclusivamente per l'erogazione del contributo con DdP di acconto? Senza previa DdP di anticipo?

(R) Si.

41. D) È possibile cumulare gli aiuti erogabili in base ai sotto interventi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2.? poiché esisterebbero sia un soggetto richiedente inoccupato, che un soggetto titolare di impresa individuale (esistente dal 1896) da destinare ad investimenti innovativi nei settori di diversificazione previsti nel bando stesso?

(R) Così come disciplinato all'art. 7 "Soggetti beneficiari" e all'art 8 "Condizioni di ammissibilità" del Bando Start&Go possono beneficiare del premio all'avviamento di cui al Sotto-intervento 2.1.1 unitamente al sostegno all'investimento di cui al Sotto-intervento 2.1.2 esclusivamente:

- nuove micro e piccole imprese che avviino attività economiche con codice di classificazione ATECO relativo a uno dei settori di attività ammissibili (Allegato G – Codici Ateco attività ammissibili);
- agricoltori o micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività purché alla data di pubblicazione del Bando (*ndr* 24/04/2019), NON risultano in possesso del codice ATECO relativo all'attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento.